

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori AZZARÀ, COVIELLO, SALERNO, BOSCO,  
CONDORELLI, FALCUCCI, IANNIELLO, PATRIARCA, PINTO,  
TAGLIAMONTE, TOTH, VENTRE e ZECCHINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1991**

**Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite  
dal terremoto del 1980-1981**

ONOREVOLI SENATORI. – La legge finanziaria per il 1991 (legge 29 dicembre 1990, n. 405) ha previsto nella tabella B – fondo speciale di conto capitale – lo stanziamento complessivo di 3.000 miliardi per il triennio 1991-1993, e in particolare di 1.500 miliardi per il 1991, ai fini dell'emanazione di provvedimenti diretti alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

L'unito disegno di legge è diretto a consentire la ripresa dell'opera di ricostruzione di dette aree mediante l'utilizzazione dell'indicato stanziamento secondo la vigente disciplina, all'uopo emendata, sotto taluni fondamentali e necessari profili, secondo i suggerimenti formulati dalla

apposita Commissione parlamentare d'inchiesta, mediante le relazioni conclusiva e propositiva approvate il 27 gennaio 1991 e trasmesse alle Presidenze del Senato e della Camera il 5 febbraio 1991 (*Doc. XXIII*, n. 27).

Si è tenuto presente in via prioritaria il vincolo essenziale, sottolineato dalla predetta Commissione, relativo all'utilizzo delle risorse pubbliche in misura prevalente per l'attuazione di interventi volti a sovvenire le esigenze abitative delle popolazioni colpite dal sisma.

Per tale ragione nell'articolo 1, successivamente alla autorizzazione di spesa triennale in conformità alla previsione del citato fondo speciale, al comma 3 si è direttamen-

te posta la norma di riparto dello stanziamento, stabilendosi che non meno dell'80 per cento del medesimo è vincolato ad interventi preordinati all'attuazione di opere nel settore abitativo. Dai tali fondi, almeno il 30 per cento è destinato ai comuni disastriati (comma 4).

Il comma 5 prevede che a favore delle Amministrazioni statali venga effettuata un'assegnazione non inferiore al 10 per cento, destinata al completamento degli interventi in corso.

L'indicato stanziamento - non inferiore all'80 per cento di quello complessivo - riservato alle esigenze abitative è destinato, in accoglimento di specifico suggerimento della Commissione, alla attuazione di interventi nel settore abitativo privato secondo puntuali e rigorosi criteri (articolo 2).

Si è indicato, in sostanza, un preciso ordine di priorità, così articolato.

Innanzitutto sono favoriti i soggetti proprietari di un'unica abitazione e ancora costretti in alloggi provvisori (lettera *a*).

Vengono poi considerate (lettera *b*) le domande presentate entro il 31 marzo 1984 e successivamente corredate dalla documentazione entro il 31 marzo 1989, purché relative ad immobili localizzati in comuni disastriati o gravemente danneggiati. Nell'ambito delle stesse godranno di preferenza le domande relative agli immobili posseduti a titolo di proprietà ovvero di diritto reale parziale o secondo una delle ipotesi previste nell'articolo 14, comma 9, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Infine la priorità di cui alla lettera *c*) riguarda i soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei soli comuni disastriati o gravemente danneggiati, purché i detti piani risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede, modificando la previsione dell'articolo 33, comma 4, del citato testo unico, la riduzione dal 35 al 25 per cento e dal 25 al 20 per cento delle percentuali delle risorse complessive assegnate, utilizzabili da parte dei comuni, rispettivamente, disastriati o grave-

mente danneggiati, per la realizzazione di opere pubbliche, con particolare riguardo a quelle di urbanizzazione primaria.

Un particolare aspetto del problema, relativo ai centri storici, è stato poi trattato nell'articolo 3, tenendo conto anche in questo caso di una situazione alla quale la Commissione di inchiesta ha dedicato attento esame.

È noto che la normativa vigente (articolo 36, commi 3 e seguenti, del citato testo unico) prevede sia la sostituzione da parte del sindaco nei confronti del privato che non abbia presentato il progetto per il recupero dell'immobile incluso in uno specifico piano di recupero, sia l'esecuzione dei lavori da parte del comune mediante l'impiego delle somme spettanti al privato a titolo di contributo.

In ordine all'esercizio di siffatto potere sostitutivo da parte dell'ente locale non esiste attualmente alcun limite temporale e la Commissione parlamentare ha sottolineato come siffatta lacuna possa contribuire al protrarsi della crisi propria dei centri storici.

Pertanto il comma 1 dell'articolo 3 fissa il termine di due anni per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sindaco ai fini della realizzazione delle opere incluse nei piani di recupero, nella prospettiva che siffatto limitato temporale costituisca incentivo alla presentazione del progetto e all'attuazione delle opere, sia nei confronti dell'interessato sia nei confronti dello stesso comune in via sostitutiva.

L'obbligo (posto a carico dei comuni) del rispetto della indicata priorità potrebbe peraltro non rivelarsi sufficiente ai fini dell'integrale attuazione nel corso del biennio delle opere ricadenti nei piani di recupero, ove il CIPE non effettui un riparto dei fondi mirato, fondato cioè sul previo accertamento della consistenza finanziaria degli interventi che ancora restano da effettuare nei piani di recupero e sulla verifica altresì della entità delle disponibilità finanziarie ancora da assicurare a tal fine a ciascun comune, in aggiunta a quelle eventualmente già erogategli e ancora in attesa di utilizzo.

Spirato il biennio, l'esecuzione delle opere nei piani di recupero permane ugualmente come obbligo di intervento sostitutivo del comune nei confronti del privato, ma cessa la possibilità che le opere siano realizzate mediante il contributo previsto dall'articolo 10 del testo unico.

In tale evenienza il comune procede alla cosiddetta «esecuzione in danno», cioè a carico del proprietario che non ha assunto le iniziative derivanti dal piano di recupero.

Per l'eventualità che il comune non possa rivalersi sul privato in ordine alle spese sopportate per l'esecuzione delle opere in via di sostituzione, è previsto che il comune si avvalga di determinate risorse finanziarie.

Trattasi, come è spiegato nel comma 2 dello stesso articolo 3, dei proventi derivanti ai comuni dalla vendita o dalla locazione degli immobili realizzati con le disponibilità della legislazione in favore delle zone terremotate, proventi che finora sono stati acquisiti ai bilanci dei comuni secondo una prassi censurata dalla Commissione d'inchiesta, che ne ha auspicato la immediata sostituzione con la destinazione di detti proventi, in base a specifica disposizione di legge, a finalità d'intervento per le esigenze derivanti dal terremoto.

Nell'articolo 4 è estesa ai comuni danneggiati la disciplina dettata nell'articolo 2 per i comuni disastriati e per quelli gravemente danneggiati, con esclusione della fattispecie di cui alla lettera c), ai fini delle priorità nell'assegnazione dei contributi concernenti l'edilizia abitativa privata.

Il limite di utilizzazione delle risorse per l'esecuzione di opere pubbliche, con priorità per quelle riguardanti le opere

d'urbanizzazione primaria, è fissato nel 15 per cento delle somme destinate a ciascun comune per l'assegnazione dei cennati contributi.

Per far fronte alla carenza alloggiativa, aggravatasi con il terremoto, l'articolo 5 del presente disegno di legge prevede che le Regioni interessate formulino un piano straordinario di edilizia sovvenzionata, sulla base delle esigenze prospettate dagli enti locali, per la costruzione di alloggi da cedere in locazione a soggetti non proprietari e che, a seguito del sisma, sono tuttora costretti in alloggi provvisori.

Il piano regionale dovrà essere approvato dal CIPE e finanziato con le risorse disponibili per l'edilizia sovvenzionata.

Alla attuazione dei programmi di cui sopra sono preposti gli stessi comuni secondo la competenza territoriale.

Sempre allo scopo di evitare aggravii sui fondi già molto esigui destinati al completamento della ricostruzione, è stabilito all'articolo 6 che alla realizzazione di opere e iniziative finalizzate allo sviluppo produttivo dovrà farsi fronte con gli stanziamenti recati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Il comma 2 dello stesso articolo fissa la competenza dell'Agenzia per il Mezzogiorno a coordinare l'attività per la concessione delle agevolazioni comunitarie e quella del presidente dell'Agenzia stessa per la concessione di proroga, in caso di forza maggiore, per la realizzazione degli interventi industriali di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.

Con l'articolo 7 si provvede alla copertura della spesa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La ripresa degli interventi in favore delle zone terremotate di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è regolata dalle disposizioni della presente legge, integrate da quelle contenute nel predetto testo unico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma complessiva di lire 3.000 miliardi, ripartita in lire 1.500 miliardi per il 1991, lire 1.000 miliardi per il 1992 e lire 500 miliardi per il 1993.

3. In sede di ripartizione degli stanziamenti di cui al comma 2, il CIPE assegna non meno dell'80 per cento dei relativi importi alle esigenze abitative delle predette zone terremotate, secondo i criteri indicati nei successivi articoli.

4. Nell'ambito della destinazione di cui al comma 3, una quota non inferiore al 30 per cento è riservata alle esigenze abitative di edilizia privata dei comuni dichiarati disastri.

5. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse disponibili è assegnata alle Amministrazioni dello Stato per il completamento degli interventi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate, in via prioritaria e nell'ordine, in favore:

a) dei soggetti proprietari di un'unica abitazione, tuttora costretti ad alloggi prefabbricati;

b) dei soggetti che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta doman-

da ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative, purchè localizzate in comuni disastriati o gravemente danneggiati, con priorità per le domande relative all'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c) dei soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei comuni disastriati o gravemente danneggiati, che risultano approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i comuni dichiarati disastriati o gravemente danneggiati possono destinare alla realizzazione di opere pubbliche, dando priorità a quelle di urbanizzazione primaria, una quota non superiore, rispettivamente, al 25 e al 20 per cento delle somme complessivamente assegnate a ciascun comune ai sensi del presente articolo.

### Art. 3.

1. Ai fini dell'attuazione dei piani di recupero, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il sindaco può esercitare i poteri sostitutivi, di cui all'articolo 36 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, utilizzando il contributo spettante al privato, per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente a tale termine, il comune è tenuto all'esecuzione delle opere con onere a carico del proprietario inottemperante o, in via subordinata, a valere sui proventi di cui al comma 2.

2. Al comma 10 dell'articolo 35 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è aggiunto in fine, il seguente periodo:

«I proventi derivanti dalle alienazioni o cessioni in locazione di cui al presente comma affluiscono alle contabilità speciali aperte, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, presso la Sezione di tesoreria provinciale a favore del comune».

## Art. 4.

1. L'assegnazione dei contributi per l'edilizia abitativa privata da parte dei comuni danneggiati è regolata dalle priorità indicate all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), e l'importo delle risorse che ciascun comune può utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche, dando priorità a quelle di urbanizzazione primaria, non può superare il 15 per cento delle somme complessivamente destinate ai singoli comuni per le finalità considerate nel presente articolo.

## Art. 5.

1. In deroga ad ogni diversa disposizione di legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni interessate, sulla base di documentate richieste avanzate dagli enti locali, formulano un piano straordinario di edilizia sovvenzionata per la costruzione di alloggi da cedere in locazione a soggetti non proprietari di unità immobiliari e, in conseguenza degli eventi sismici, costretti tuttora in alloggi prefabbricati.

2. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto all'approvazione del CIPE ed è finanziato con le risorse disponibili per gli interventi di edilizia sovvenzionata. All'attuazione dei programmi, previa pubblica gara, ed all'assegnazione degli alloggi provvedono i comuni territorialmente competenti.

## Art. 6.

1. Le agevolazioni previste per i settori produttivi nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono a carico degli stanziamenti recati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno coordina l'attività per la concessione delle agevolazioni comunitarie anche per gli interventi già realizzati dai singoli enti preposti all'attuazione degli interventi nelle zone colpite. I

rimborsi comunitari affluiscono ad integrare le risorse del fondo di cui all'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. Rientra nella competenza del presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 39, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, concedere la proroga, per comprovate cause di forza maggiore, per la realizzazione degli interventi previsti dal citato articolo 39 del testo unico approvato con al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

#### Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.500 miliardi per il 1991, lire 1.000 miliardi per il 1992 e lire 500 miliardi per il 1993, si provvede con riduzione di corrispondente importo dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981».